

Codice A1811B

D.D. 24 maggio 2023, n. 1468

**Decreto legge 50/2017, articolo 47, comma 4. SFM1 - "Intervento di soppressione del PL n. 10 in comune di Volpiano e realizzazione di viabilità sostitutiva". Approvazione Schema di Convenzione e Impegno di spesa a favore di RFI spa per € 3.660.350,00 sul capitolo 200104/2023. CUP J64J23000050002. Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023.**



**ATTO DD 1468/A1811B/2023**

**DEL 24/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture**

**OGGETTO:** Decreto legge 50/2017, articolo 47, comma 4. SFM1 - “Intervento di soppressione del PL n. 10 in comune di Volpiano e realizzazione di viabilità sostitutiva”. Approvazione Schema di Convenzione e Impegno di spesa a favore di RFI spa per € 3.660.350,00 sul capitolo 200104/2023. CUP J64J23000050002. Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023.

Premesso che:

la Regione Piemonte ha in corso la realizzazione, attraverso RFI S.p.A. quale soggetto attuatore, gli interventi previsti nel Piano Operativo di sicurezza ferroviaria FSC 2014-2020 della linea Canavesana per un investimento totale pari a € 11.822.000,00, così come disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data 23 aprile 2018; tra gli interventi, il suddetto Piano Operativo prevede la realizzazione del Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) della tratta ferroviaria Settimo-Rivarolo;

l'attuale impianto normativo in vigore sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al quale fanno riferimento tutti gli interventi di messa in sicurezza dell'esercizio delle ferrovie interconnesse alla rete nazionale, quale la ferrovia Canavesana, non permette il mantenimento dell'attuale impiantistica del Passaggio Livello (PL) n. 10, posto alla Pk 4+391. In particolare, l'apparato di sicurezza e segnalamento, che attualmente comanda e controlla il PL n. 10, non è compatibile con le specifiche tecnico-funzionali adottate per la progettazione e la realizzazione del SCMT sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI e sulle linee regionali i cui standard sono stati già adeguati;

per superare la criticità ostativa alla realizzazione del SCMT, la regione, il Comune di volpiano, RFI spa e GTT spa hanno condiviso la necessità di sopprimere il PL in questione e contestuale realizzazione di apposita viabilità sostitutiva.

Dato atto che la Regione Piemonte ritiene di avvalersi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ovvero della possibilità da parte della Regione interessata di affidare a Rete Ferroviaria Italiana spa. la realizzazione dei necessari interventi tecnologici, oltre quelli di sicurezza ferroviaria sulle relative linee regionali.

Richiamata la D.G.R. n. 16-9616 del 22 maggio 2023 recante le disposizioni attuative e l'individuazione di RFI spa quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 47 comma 4 del Decreto legge 50/2017, per la progettazione e realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana, per la spesa massima di € 10.090.000,00.

Considerato che:

tra le varie ipotesi esaminate, a seguito di valutazioni tecnico economiche, la scelta progettuale delle opere di viabilità sostitutiva individuata da RFI ed inviata in data 17 novembre 2022 è stata condivisa tra i soggetti interessati, in quanto ritenuta soddisfacente e contemperante tutte le esigenze in esame, in relazione sia alla realizzazione del SCMT di cui sopra, sia alla viabilità locale compensativa, quale idonea alternativa viabilistica necessaria per la prevista chiusura del PL n. 10;

il costo stimato da RFI spa per le attività di progettazione e realizzazione, come da progetto esecutivo trasmesso in data 14 aprile 2023 prot. n. 3003, è pari a € 3.090.827,00 di importo lavori comprensivo di oneri di progettazione esecutiva, corrispondente al Quadro economico indicativo di spesa di € 3.860.350,00 (compresi IVA, oneri e spese generali), di cui € 3.660.350,00 a carico della Regione ed € 200.000,00 a carico del Comune di Volpiano.

Richiamata la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la gestione degli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 200104 per l'esercizio finanziario degli anni 2023-2025 per la somma complessiva di € 6.590000,00 per l'anno 2023.

Vista la nota prot. n. 18916/A1800A del 3 maggio 2023 con la quale il Direttore Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica ha assegnato le risorse finanziarie per gli adempimenti di competenza al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture sul capitolo 200104, con la specificazione che l'importo ivi assegnato pari a complessivi costituisce il limite massimo di spesa.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario:

approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il comune di Volpiano, la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. al fine di dare attuazione sia all'intervento di soppressione del PL n. 10 in comune di Volpiano, attraverso la contestuale progettazione, realizzazione e messa in esercizio della viabilità sostitutiva, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

impegnare l'importo di € 3.660.350,00 a favore di RFI S.p.A, C.F 01585570581, (codice beneficiario 83540) sul capitolo di spesa 200104 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificata la disponibilità di cassa;

dato atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

dato inoltre atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n.241/1990;
- il D.lgs. n.165/2001;
- la legge regionale n.23/2008;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.P.G.R. 16 luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021: approvazione del nuovo Regolamento di contabilità regionale;
- la L.R. 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 del 24 aprile 2023 al B.U. n. 16 del 20 aprile 2023;
- la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 " Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
- la D.G.R. n. 16-9616 del 22 maggio 2023 "Decreto legge 50/2017, articolo 47, comma 4. Individuazione di RFI S.p.A. quale soggetto attuatore per la progettazione e realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana. Disposizioni attuative.";

#### *determina*

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte, il comune di Volpiano, la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. al fine di dare attuazione all'intervento di soppressione del PL n. 10, della linea ferroviaria Canavesana, in comune di Volpiano, attraverso la contestuale progettazione, realizzazione e messa in esercizio della viabilità sostitutiva, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente atto;

di impegnare l'importo di € 3.660.350,00 a favore di RFI S.p.A, C.F 01585570581, (codice beneficiario 83540) sul capitolo di spesa 200104 (Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità* Programma 1001 *Trasporto ferroviario*) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità

2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il finanziamento dell'intervento di soppressione del PL n. 10 della linea ferroviaria Canavesana SFM1, in comune di Volpiano, progettazione, realizzazione e messa in esercizio della viabilità sostitutiva;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it), nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 23 comma 1, lettera d).

MC / MPM

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)  
Firmato digitalmente da Michele Marino

Allegato

**FERROVIA CANAVESANA - CONVENZIONE PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO N.10 IN VOLPIANO E REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA.**

PREMESSO CHE:

- La Regione Piemonte ha in corso la realizzazione, attraverso RFI S.p.A. quale soggetto attuatore, gli interventi previsti nel Piano Operativo di sicurezza ferroviaria FSC 2014-2020 della linea Canavesana per un investimento totale pari a € 11.892.000,00, così come disciplinato dalla convenzione sottoscritta in data 23.04.2018;
- Tra tali interventi, il suddetto Piano Operativo prevede la realizzazione del Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) della tratta ferroviaria Settimo-Rivarolo;
- L'attuale impianto normativo in vigore sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al quale fanno riferimento tutti gli interventi di messa in sicurezza dell'esercizio delle ferrovie interconnesse alla rete nazionale, quale la ferrovia Canavesana, non permette il mantenimento dell'attuale impiantistica del Passaggio Livello (PL) n. 10, posto alla Pk 4+391. In particolare, l'apparato di sicurezza e segnalamento, che attualmente comanda e controlla il PL n. 10, non è compatibile con le specifiche tecnico-funzionali adottate per la progettazione e la realizzazione del SCMT sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI e sulle linee regionali i cui standard sono stati già adeguati;
- Per superare la criticità ostativa alla realizzazione del SCMT, in data 18/9/2019 veniva sottoscritto il verbale di riunione fra Regione, RFI

spa, GTT spa e Comune di Volpiano, con cui si condivideva la necessità di sopprimere il PL in questione;

- Il Comune di Volpiano rappresentava, tuttavia la sussistenza di talune criticità locali emergenti in conseguenza della soppressione del passaggio a livello quali, ad esempio, il transito verso i campi afferenti di mezzi agricoli e la tutela delle attività di ristorazione e di pesca sportiva già da tempo presenti nell'area;
- Per risolvere le criticità locali connesse alla soppressione del PL n.10 e garantire la realizzazione del Piano Operativo di sicurezza ferroviaria, risulta indispensabile la realizzazione in loco di una viabilità sostitutiva;
- Tra le varie ipotesi esaminate, a seguito di valutazioni tecnico economiche, la scelta progettuale delle opere di viabilità sostitutiva individuata da RFI ed inviata in data 17/11/2022 è stata condivisa tra i soggetti firmatari del presente atto, siccome ritenuta soddisfacente e temperante tutte le esigenze in esame, in relazione sia alla realizzazione del SCMT di cui sopra, sia alla viabilità locale compensativa, quale idonea alternativa viabilistica necessaria per la prevista chiusura del PL n. 10;

CONSIDERATO CHE:

- in data 26 aprile 2012 è stato sottoscritto il Verbale definitivo di trasferimento del vincolo di reversibilità dallo Stato a favore della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 422/97, dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia Canavesana, di proprietà del GTT S.p.A.. Nello stesso verbale è specificato che per

effetto del vincolo di reversibilità la Regione acquisisce la piena proprietà dei beni, degli impianti e delle infrastrutture della ferrovia Canavesana allo scadere della concessione, ovvero fino all'ingresso della Regione in apposita società di gestione delle infrastrutture;

- la concessione a G.T.T. S.p.A. è stata prorogata, da ultimo, con deliberazione di Giunta regionale n. 8-5131 del 28/12/2012 fino alla costituzione di apposita società regionale o all'ingresso della Regione in società già costituita, coerentemente con quanto permesso dall'art. 8 bis della L.R. n. 1/2000 e s.m.i.;
- la Regione intende avvalersi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017) che prevede che "Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria".

Tutto ciò premesso e considerato

FRA

la Regione Piemonte (in seguito "Regione"), con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto ....., nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere

Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

E

il Comune di Volpiano, C.F. e P.IVA n. 01573560016, con sede in Volpiano (TO), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 12 rappresentata da....., in qualità di Responsabile Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni

E

la R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (in seguito "RFI"), con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n. 01585570581 - Partita I.V.A. n. 01008081000), rappresentata da ....., nella sua qualità di Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino

E

il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (in seguito "GTT"), con sede in Torino, C.so Turati n.19/6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08555280018, Partita IVA 08559940013, rappresentato da ..... nella sua qualità di Amministratore delegato, quale rappresentante legale del "Soggetto Gestore" di seguito congiuntamente definite anche come "Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e i documenti, sia richiamati sia materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Piemonte, il

Comune di Volpiano, RFI e G.T.T. S.p.A., al fine di dare attuazione sia all'intervento di soppressione del PL n. 10 in comune di Volpiano e sia contestualmente alla progettazione, realizzazione e messa in esercizio della viabilità sostitutiva, come infra viene meglio descritto e disciplinato.

Le succitate nuove opere, meglio definite nell'elaborato "Planimetrie generali-Inquadramento territoriale" allegato alla presente Convenzione (Allegato 1), sono di seguito elencate:

1. realizzazione di un sottopasso carrabile situato a circa 250 m a sud rispetto all'attuale PL Pk 4+391 da chiudere;
2. realizzazione della strada di collegamento tra la viabilità esistente e il sottopasso di nuova realizzazione, incluse le rampe di accesso e di uscita al sottopasso;
3. realizzazione di una intersezione stradale a livello di piano di campagna lato stabilimento ENI di Volpiano per consentire la gestione e lo smistamento del flusso veicolare;
4. realizzazione di un nuovo tratto di strada a nord del sottopasso di nuova costruzione finalizzato a garantire la continuità della viabilità in superficie di sicurezza intorno agli stabilimenti della ENI S.p.A..  
Realizzazione di nuovo tratto di strada che dall'intersezione stradale di cui al precedente punto 3 si immette nella viabilità esistente in direzione Borgata Casne di Volpiano garantendo l'attuale viabilità esistente;
5. sistemazione dell'area parcheggio posteriormente al Ristorante La Lenza;
6. sistemazione dell'area adiacente il passaggio a livello da sopprimere;

7. indagini per la caratterizzazione geotecnica e geologica dei terreni;

8. opere provvisoriale, quali diaframmi e tappo di fondo.

Le opere di cui al punto 2, 3, 4 e 5, 6 da realizzarsi su aree di proprietà di terzi, saranno acquisite/cedute in proprietà al Comune di Volpiano, mentre la proprietà delle opere di cui al punto 1 sarà acquisito a patrimonio della Regione, per effetto del vincolo di reversibilità, allo scadere della concessione a GTT S.p.A..

Il costo di realizzazione delle opere sarà cofinanziato dalla Regione con il contributo del Comune, come meglio dettagliato ai successivi artt 3 e 4, con una previsione di spesa pari ad € 3.090.827,00 (Euro tremilioni novantamilaottocentoventisette/00) di importo lavori comprensivo di oneri di progettazione esecutiva, corrispondente ad un Quadro Economico indicativo di spesa di € 3.860.350,00 (Euro tremilioni ottocentosessantamila trecentocinquanta/00) (comprensivo di IVA al 10%, spese generali al 10% e oneri vari tra cui quelli riferiti ad Inarcassa).

Finalità della presente Convenzione è quella di assicurare il coordinamento delle varie attività, degli adempimenti connessi alla realizzazione di quanto indicato al precedente comma e di far convergere le risorse e gli impegni delle parti, come meglio disciplinati negli articoli successivi.

#### Art. 3 - Impegni della Regione Piemonte

La Regione assicura il finanziamento di quota parte del costo complessivo dell'intervento per un massimo di € 3.660.350,00 (Euro tremilioni seicentosessantamila trecentocinquanta/00) (compresi IVA, spese generali e oneri vari tra cui quelli riferiti ad Inarcassa). Tale importo comprende i costi per le prestazioni esterne da affidare in appalto, la fornitura

dei materiali, la verifica e la validazione dei progetti, gli incarichi agli organismi di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2019 e agli OIF, ai sensi del Regolamento UE 402/2013, i costi interni per il personale e le spese generali, ovvero tutti i costi sostenuti dagli enti competenti e a vario titolo interessati sottoscrittori del presente atto, compresi quelli espropriativi.

Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, la Regione si farà promotrice dell'attivazione di apposita conferenza dei servizi su istanza di RFI spa.

Per tutto il processo di progettazione, variazione urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, espropriazione e realizzazione, la Regione assicurerà, a mezzo di tavoli tecnici dedicati, l'interfacciamento con Enti ed amministrazioni interessate.

Tutti gli importi, compresi quelli dovuti dal Comune di Volpiano, per un ammontare complessivo di € 3.860.350,00, saranno trasferiti a RFI dalla Regione Piemonte con le seguenti modalità:

- 50% del finanziamento a seguito della firma del presente atto;
- 30% all'attivazione del sottopasso e della viabilità afferente;
- saldo al consuntivo e rendicontazione finale dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente atto.

La Regione Piemonte provvederà ad erogare le quote su presentazione di fattura elettronica emessa da RFI S.p.A..

Le fatture emesse da R.F.I con IVA in Split payment dovranno essere pagate, previo esito positivo della verifica della documentazione trasmessa, entro 30 giorni data fattura fine mese.

In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra il tasso degli interessi di mora sarà quello ex D.lgs 231/2002. Tali interessi decorreranno

trascorso il 60° giorno della trasmissione del relativo documento contabile e saranno dovuti nel caso che superino Euro 5,00 (cinque).

La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i cui estremi saranno comunicati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Il codice CUP evidenziato in fattura sarà il seguente: J64J23000050002.

La Regione ha individuato nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture il referente regionale del procedimento.

#### Art. 4 - Impegni del Comune di Volpiano

Il Comune di Volpiano contribuisce al finanziamento dell'opera di cui all'art. 2 con un contributo pari a complessivi € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) (IVA, spese generali e oneri inclusi).

Le risorse saranno trasferite alla Regione entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione sul seguente conto di Tesoreria Regione Piemonte - Unicredit Banca Via XX Settembre, 31 - 10122 Torino  
IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516  
BIC SWIFT UNCRITM1Z43.

Ai fini del rispetto delle tempistiche dettate dalla messa in esercizio del SCMT, anche con specifico riferimento alle procedure di autorizzazione avviate presso ANSFISA, il Comune, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna ad emettere apposita ordinanza sindacale di chiusura della strada in corrispondenza del PL n.10, entro il 31 maggio 2023 (fatte salve eventuali proroghe che saranno concordate tra le Parti nel corso delle procedure approvative). Per la variante urbanistica necessaria ai sensi

dell'articolo 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 17 bis della L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i..

A conclusione degli interventi, il Comune di Volpiano acquisirà quale ente proprietario l'intera viabilità realizzata, gli impianti e le opere ad essa connesse, ad esclusione del sottopasso che risulta compenetrato nella sede ferroviaria e che pertanto rientrerà nel patrimonio della Regione, per effetto del vincolo di reversibilità, allo scadere della concessione a GTT S.p.A.; il tutto, come meglio specificato al successivo art. 8.

L'amministrazione comunale ha individuato nella persona dell'arch. Monica Veronese il referente del procedimento.

#### Art. 5 - Impegni di RFI S.p.A.

RFI S.p.A., ai fini della presente Convenzione, viene identificato quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui all'art. 2.

In virtù di tale ruolo, RFI è responsabile, secondo le disposizioni della presente Convenzione, di tutto quanto necessario per la progettazione, l'espropriazione, la direzione lavori, la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.

Le aree di proprietà di terzi, necessarie per la costruzione delle opere, saranno espropriate e/o acquisite tramite cessio bonorum direttamente da RFI prima dell'inizio dei lavori per conto del Comune ed al medesimo volturate, ad eccezione delle particelle riferite alla sede propria ferroviaria (il c.d. sottopasso) che saranno acquisite a patrimonio della Regione, per effetto del vincolo di reversibilità, allo scadere della concessione a GTT S.p.A..

Per quanto sopra, RFI solleva la Regione ed il Comune da ogni responsabilità ed onere per effetto delle procedure espropriative che verranno espletate e per eventuali conseguenti vertenze.

Le opere che RFI eseguirà in sostituzione del sopprimendo passaggio a livello saranno conformi al progetto definitivo approvato in C.d.S. con il recepimento delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti.

RFI si riserva in ogni caso la facoltà di apportare ai progetti tutte quelle modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori, per la stabilità delle opere stesse e per le esigenze del servizio ferroviario.

Resta inteso che le modifiche di cui sopra dovranno essere sottoposte all'approvazione degli Enti competenti.

GTT ha verificato che nel tratto interessato dalle nuove opere non esistono sottoservizi convenzionati interferenti. Per gli eventuali sottoservizi che dovessero essere ubicati in posizione incompatibile con la realizzazione delle opere sostitutive, RFI provvederà a eseguire lo spostamento e/o adeguamento dei sottoservizi, comunicando l'importo dei lavori alla Regione.

A seguito dell'emissione della Circolare Territoriale per la chiusura del PL n. 10 da parte di GTT, RFI si impegna a rimuovere gli impianti di sicurezza ed alla formazione d'idonee recinzioni, sbarrando la strada in corrispondenza della sede ferroviaria limitrofa al PL n.10 e a porre opportune indicazioni lungo le strade di accesso.

RFI ha individuato nella persona di Gaetano Pitisci quale Referente aziendale e Responsabile unico del procedimento ad sensi del d.gls.

n.50/2016.

Art. 6 - Impegni di GTT S.p.A.

G.T.T. S.p.A., ai fini della presente Convenzione, viene identificato quale attuale Soggetto Gestore della linea ferroviaria.

In virtù del suddetto ruolo, G.T.T. S.p.A. si impegna a prestare la cooperazione necessaria allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna a:

a) a seguito dell'emissione dell'ordinanza comunale, ad emettere apposita Circolare Territoriale per la soppressione del PL n.10;

b) fornire le informazioni necessarie per la corretta compilazione dei documenti relativi alla sicurezza dei cantieri in cui si svolgeranno gli interventi;

c) informare tempestivamente in merito a qualsiasi modificazione del contesto oggetto degli interventi, che potenzialmente potrà indurre nuove interferenze o comportare potenziali rischi aggiuntivi rispetto a quelli presi in considerazione in fase progettuale ed anche riguardo a quei lavori che verranno eseguiti in presenza ed in continuità con l'esercizio ferroviario;

d) assicurare compatibilmente con le proprie risorse disponibili l'eventuale personale di scorta per i lavori in linea, le attività di piazzale, le interruzioni necessarie alle lavorazioni, in coerenza con il programma di esercizio della linea Settimo-Rivarolo e pertanto autorizzato dall'Agenzia Mobilità Piemontese (AMP), e rendere fruibili eventuali aree di cantiere e quanto necessario per l'esecuzione dei lavori;

e) fornire pronta evidenza delle disposizioni legislative, regolamentari e prescrizioni di Autorità competenti sia per l'attivazione sia successivamente

alla stessa.

G.T.T. S.p.A. ha individuato nella persona del Responsabile dell'Area Ferrovie il Referente aziendale del procedimento.

#### Art. 7 – Ultimazione lavori e consegna opere

Ultimati i lavori di propria competenza e dopo l'esito positivo dei collaudi statici, RFI inviterà il Comune, in qualità di Ente proprietario delle nuove opere, e GTT, a nome e per conto della Regione, in qualità di Gestore dell'infrastruttura, ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da apposito verbale redatto dai soggetti appositamente incaricati da RFI e dagli Enti interessati.

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o manchevolezze, RFI sarà tenuta a fare eseguire all'Appaltatore i lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso, dovrà essere fissato un termine per la successiva visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori.

Con verbale a parte, contemporaneamente all'accertamento succitato, verrà disposta la consegna al Comune delle opere senza ulteriori formalità tra RFI, ed il Comune medesimo.

Qualora la procedura espropriativa a cura di RFI, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5, non fosse completata all'atto della consegna delle opere e le aree di proprietà di terzi non fossero ancora volturate al Comune, RFI provvederà al completamento delle procedure espropriative tenendo sollevati i suddetti Enti da eventuali vertenze.

#### Art. 8 – Acquisizione e Manutenzione

Tutte le opere realizzate da RFI a norma del presente atto, comprese quelle accessorie conseguenti (rampe di accesso, pavimentazione stradale, guard rail, impianto di illuminazione pubblica, centrale di pompaggio, segnaletica orizzontale e verticale, ecc...) saranno trasferite in proprietà al Comune di Volpiano, ad eccezione del sottopasso carrabile, che sarà trasferito a patrimonio della Regione, per effetto del vincolo di reversibilità, allo scadere della concessione a GTT S.p.A..

Le opere, a norma della presente Convenzione, si intendono acquisite all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente art. 7.

Per la disciplina ed il dettaglio degli obblighi relativi alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le nuove opere, le Parti rimandano espressamente ad apposita Convenzione che, debitamente condivisa ed approvata, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria ed il Comune di Volpiano sottoscriveranno a seguito del collaudo delle opere e comunque entro e non oltre l'attivazione della nuova viabilità.

#### Art. 9 - Comunicazioni

Di tutte le comunicazioni afferenti l'intervento in questione, che si renderanno necessarie, dovranno essere messi a conoscenza tutte le Parti, e quelle di ulteriori enti interessati per l'attuazione della presente Disciplinare Convenzione.

#### Art. 10 - Risorse finanziarie

Per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 2, la Regione Piemonte si impegna a mettere a disposizione risorse pari a € 3.660.350,00 (compresi IVA, spese generali e oneri vari tra cui quelli riferiti ad Inarcassa).

Per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 2, il Comune di Volpiano si

impegna a mettere a disposizione risorse pari a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) (IVA, spese generali e oneri inclusi).

Per eventuali maggiori somme che si dovessero rendere necessarie per gli interventi di cui al precedente articolo 2, la Regione si farà carico di individuare le somme mancanti nell'ambito delle convenzioni già in essere per il Piano Operativo di sicurezza ferroviaria FSC 2014-2020.

Le eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta sui lavori appaltati e su altre voci indicate nel quadro economico di progetto relative all'intervento di cui all'art. 2, resteranno nella disponibilità della Regione ed impiegate nell'ambito delle convenzioni in essere.

#### Art. 11 - Durata

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua sottoscrizione sino all'ultimazione di tutte le attività tecnico-amministrative legate alla progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi di cui al precedente art. 2, e comunque entro e non oltre 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali proroghe che dovessero intervenire per le pratiche espropriative o di altra natura amministrativa/gestionale.

#### Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto all'eventuale maggior danno, l'Accordo potrà essere risolto dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC inviata a ciascuna delle altre Parti, nelle seguenti ipotesi:

- a. inadempimento da parte della Regione agli impegni di cui al precedente articolo 3;
- b. rilevanti inadempimenti da parte del Soggetto Attuatore agli obblighi di

cui all'articolo 5;

c. rilevanti inadempimenti da parte del Soggetto Gestore agli obblighi di cui all'articolo 6.

#### Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono, ciascuna per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

#### Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto valgono le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 07/08/1990 e s.m.i. e della normativa vigente in materia.

#### Art. 15 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'insorgere della controversia. Se entro detto termine non verrà raggiunto un accordo, le Parti si riservano il diritto di dirimere la controversia secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, fermo restando che per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione del presente accordo è competente esclusivamente, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lettera a) punto 2), del D.Lgs 02/07/2010, n.104 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

#### Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (anagrafici e di contatto) riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte forniti in

occasione delle attività connesse al presente Accordo verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità inerenti all'Accordo (base giuridica: contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (base giuridica: legale).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

I dati personali raccolti nell'ambito del presente atto saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna Parte si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati.

Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri

dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Nel caso in cui le attività previste dal presente Accordo comportino un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a concordare, anche contrattualmente, i reciproci diritti ed obblighi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

In particolare, Le Parti concordano che, nel caso in cui, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, verranno trattati dati personali da una Parte (Responsabile del trattamento) per conto dell'altra (Titolare del trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile verranno disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo di Data Protection ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (laddove non già disciplinato dalle Parti da precedente atto).

Dati di contatto di Titolari e DPO.

Per l'esecuzione del presente Accordo, i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Piemonte:

Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Per GTT S.p.A:

Titolare del Trattamento è GTT S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail [titolare.privacy@gtt.to.it](mailto:titolare.privacy@gtt.to.it) con sede legale in Torino, Corso Filippo Turati 19/6.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [dpo@pec.gtt.to.it](mailto:dpo@pec.gtt.to.it).

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A:

Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail [titolaretrattamento@rfi.it](mailto:titolaretrattamento@rfi.it), con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [protezionedati@rfi.it](mailto:protezionedati@rfi.it).

Per Comune di Volpiano:

Titolare del Trattamento è Comune di Volpiano, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 12 – 10088 – Volpiano (TO)

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it).

#### Art. 17 - Oneri e Spese

Tutti gli oneri e le spese per dare attuazione al presente atto saranno sostenuti da RFI S.p.A., in forza delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 10.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico della Parte che ne avrà presentato richiesta.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, a carico di RFI S.p.A., è acquisito in forma digitale (modello F24 dell'Agenzia delle Entrate).

Il presente atto consta di n. 17 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 82/2005.

Allegato 1): Planimetrie generali – Inquadramento territoriale.

Per la Regione Piemonte .....

Per il Comune di Volpiano .....

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ....

Per il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ....